

**Atto Senato 2237**  
**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,**  
**recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

**Relazione tecnica**

**Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)**

**Comma 1, lett. a) (proroga budgets assunzionali 2008 e 2009)**

Proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, dei *budgets* assunzionali relativi agli anni 2008 (cessazioni 2007) e 2009 (cessazioni 2008).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2008 e 2009), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 1, lettera b) (proroga budgets assunzionali 2010-2013)**

Proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2010, 2011, 2012 e 2013), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 1, lettera c) (proroga utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio – segretari comunali e provinciali – presso il Dipartimento della funzione pubblica)**

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del Decreto legge n. 203 del 2005. Tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ora Ministero dell'Interno, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 2 (proroga autorizzazioni assunzioni anno 2013 comparto sicurezza-difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 3, lettera a) (proroga budgets assunzionali 2014 e 2015)**

Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 1 del decreto – legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2014 e 2015), fermi restando i relativi oneri, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 3, lettera b) (proroga autorizzazioni assunzioni anno 2014 comparto sicurezza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico)**

Proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 3-bis Prolungamento promozioni vigili del fuoco.**

La disposizione prolunga all'anno in corso promozioni a taluni gradi dei Vigili del fuoco mediante il solo concorso per titoli, mentre nella disciplina "a regime" il 40% dei posti dovrebbe essere attribuito con concorso interno per titoli ed esami e successivo corso.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto lascia invariato il numero delle promozioni, limitandosi a modificare le modalità attraverso cui avvengono.

**Comma 4 (proroga sospensione modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – dirigenza di prima fascia)**

La disposizione proroga, non oltre il 31 dicembre 2016, l'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 4-bis - Programmazione triennale personale universitario.**

L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevede che entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione triennale del personale universitario. Per il triennio 2013 – 2015 i relativi indirizzi erano già definiti dall'articolo 4, comma 2 del medesimo d.lgs come modificato dalla legge di stabilità per il 2015, secondo i seguenti criteri di riferimento:

- lett. a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;
- lett. c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori e in ogni caso non inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo;
- lett. c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla Lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2016, n. 246, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1<sup>a</sup> fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

Atteso che peraltro la legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'art. 1, comma 251, prevede che a decorrere dall'anno 2016, alle sole università "virtuose" è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza

che a queste siano applicate le limitazioni da turn over, è opportuno che gli indirizzi della programmazione triennale del personale universitario contenute del richiamato DPCM tengano conto anche di tale ulteriore criterio che è entrato in vigore successivamente al 31 dicembre 2015. Per tale motivo, la norma posticipa l'adozione del DPCM relativo al triennio di programmazione del personale 2016-2018 all'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, consentendone l'adozione entro la data del 30 aprile 2016.

**La disposizione, pertanto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 5** (proroga disposizioni applicabili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 che prevede, nei limiti delle risorse disponibili, che al personale del corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (ossia che possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente) e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133 (trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo a carico dell'amministrazione di destinazione).

Tenuto conto che la copertura finanziaria avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 6 (differimento applicazione art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 agli scrutini per la promozione a dirigente superiore)**

La disposizione proroga l'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, laddove prevede corsi di aggiornamento professionale rispettivamente per il passaggio a dirigente superiore. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del d.lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

**Comma 7 (disapplicazione art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)**

Il comma prevede che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 334/2000 (previsione di corsi di aggiornamento professionale per il passaggio a dirigente superiore e primo dirigente) non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2016.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del d.lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

**Commi da 7 bis a 7-quater (Riapertura dei termini per le ricompense dei Partigiani)**

Il comma 7-bis prevede la riapertura temporanea del termine recato dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 518 – già oggetto di riapertura ad opera della legge 290 del 1970 - per la

presentazione di proposte di concessione di ricompense al valor militare a favore di caduti, Comuni e Province.

A fronte delle procedure previste dalla richiamata originaria disposizione, i commi 7-ter e 7-quater attribuiscono al Ministero della difesa le funzioni istruttorie precedentemente distribuite tra le Commissioni di primo e secondo grado, che avevano il compito di raccogliere la documentazione ed istruire le domande presentate, trasformandole in proposte di conferimento, per poi potersi procedere anche al riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

Il comma 7-quater specifica, altresì, che i riconoscimenti sopra descritti avranno effetto solamente ai fini delle ricompense, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** che sarebbero potuti derivare dalla corresponsione delle indennità connesse alla qualifica di partigiano e di decorato, previste, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera c), d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e dall'articolo 1, legge 21 febbraio 1963, n. 358, ora riassetata nell'articolo 1925 del Codice dell'ordinamento militare.

Gli eventuali oneri relativi alla necessità di trasporto e di alloggiamento di partigiani chiamati ad esprimersi sulle richieste di conferimento (qualora non sia possibile rinvenirne di idonei all'incarico nella sede di Roma o viciniori), alle attività di predisposizione o di acquisto delle medaglie da conferire, al pari delle attività amministrative procedurali connesse alle domande che saranno presentate, saranno garantiti **nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa e con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

#### **Comma 8 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)**

La disposizione proroga l'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 ("Codice dell'ordinamento militare"), il quale prevede un regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (A.R.Q.) per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri, dei ruoli speciale e tecnico-logistico, fino all'anno 2015, termine che l'attuale norma estende al 2016. Trattandosi della sola estensione temporale di una disposizione già in vigore, la norma in questione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Commi 9, 9-bis e 9-quater (Contratti a tempo determinato delle province e delle città metropolitane)**

La disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2015 previsto per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province e delle città metropolitane è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni (strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi; rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale), **anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015. La suddetta proroga interessa anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.**

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e delle nuove disposizioni per il concorso degli enti locali al raggiungimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni interessate, che in ogni caso devono assicurare altresì l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

#### **Comma 9-ter (elezioni del presidente della provincia)**

Modifica l'articolo 1 della legge 56/2014 in materia di termini per l'indizione delle elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale (entro novanta giorni dallo scioglimento anticipato) nonché sulla permanenza in carica del presidente o del commissario fino all'insediamento degli organi rinnovati.

**La disposizione ordinamentale non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

### **Comma 10 (Disapplicazione sanzione divieto assunzione per mancato rispetto patto stabilità interno)**

Il comma estende - con riferimento al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 207, legge n. 147 del 2013 e già finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296 del 2006 - la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno previsto per il 2014 anche per l'anno 2015.

Dalla disposizione in esame **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, atteso che la spesa di personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

### **Comma 10-bis (Proroga del termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e per le graduatorie d'istituto)**

La norma, limitandosi a posporre il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### **Comma 10-ter (termine validità diplomi)**

I percorsi formativi dell'ordinamento precedente all'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, non si sono ancora del tutto esauriti alla data del 31 dicembre 2012. Si sono pertanto create ingiustificate disparità di trattamento tra chi è riuscito a completare il ciclo di studi del vecchio ordinamento entro la data di entrata in vigore del comma 107 della legge 228/2012 e chi, a parità di percorso didattico, ha superato di poco tale data o deve terminare a breve il vecchio ciclo di studi. La norma si rende pertanto necessaria per questioni equità, anche perché sul piano giudiziale sono stati presentati vari ricorsi dove l'Amministrazione è già risultata soccombente. **La norma non comporta ulteriori oneri.**

### **Comma 10-quater (Umbria)**

Si prevede che, al fine di prorogare le attività tecnico-amministrative per la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la Regione Umbria e i relativi comuni coinvolti dal sisma sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività.

**La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, considerato che deve essere assicurato sia il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendosi alla stipula con risorse proprie dell'ente territoriale, sia il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di durata dei contratti a tempo determinato.

### **Comma 10-quinquies (Previdenza complementare)**

La disposizione prevede che una quota, fino all'importo massimo di 214.000 euro per l'anno 2016, delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, può essere utilizzata anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. **Dalla presente disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

### **Comma 10-sexies - Ricercatori**

**La norma non comporta oneri** in quanto si tratta di una proroga del termine per l'adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 2 e comma 3, lett. a) per le procedure di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

### **Commi 10-septies e 10-octies Ricercatori**

La norma di cui al **comma 10-septies** modifica l'articolo 24, comma 3, lett. b della legge n. 240 del 2010 al fine di specificare che i contratti a tempo determinato di ricercatore di tipo b sono triennali e non rinnovabili ad eccezione di quelli in scadenza nell'anno 2016 che sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2016.

La disposizione di al **comma 10-octies** prevede una deroga alla norma di carattere generale di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b della legge n. 240 del 2010 al fine di consentire ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato di tipo b in scadenza prima del 31 dicembre 2016, che non hanno partecipato alle tornate 2012 e 2013, di ottenere la proroga dei contratti per poter partecipare alle prossime procedure di abilitazione ed essere inquadrati, se sussistono le condizioni, nel ruolo dei professori di II fascia.

**Le norme non generano nuovi oneri finanziari** in quanto tali assunzioni sono già state addebitate a valere sulle facoltà assunzionali delle Università e prevedevano l'accantonamento a bilancio delle somme necessarie in vista del possibile passaggio del ricercatore a tempo determinato di tipo b) alla qualifica di professore associato al termine del triennio (a condizione che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che l'università esprima una valutazione positiva dell'attività svolta). Pertanto, la proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) graverà finanziariamente su tali risorse già presenti nel bilancio dell'ateneo.

L'ultimo periodo del comma 10-octies costituisce l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, estendendo la possibilità di conteggiare, ai fini della partecipazione ai concorsi per i posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), anche i periodi svolti come assegnista di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/10 che vengono resi equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6 della legge 449/1997.

#### **Art. 2 (Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)**

**Comma 1** - La norma proroga il termine previsto dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016. Il differimento del termine, già prorogato da ultimo dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, **non produce nuovi oneri per la finanza pubblica**, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita la disposizione modificata.

**Comma 2** - La norma aggiunge il comma 1-bis all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo, per il periodo transitorio antecedente alla data di avvio del processo telematico, una fase di sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato e demandando l'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione agli Organi della Giustizia Amministrativa. **La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica** in considerazione del fatto che la medesima è attuativa di quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 104/2010 che prevede una graduale introduzione del processo telematico e del fatto che la norma che dispone l'avvio del processo telematico è munita di specifica clausola d'invarianza finanziaria.

**Comma 2 bis** - La disposizione proroga al 31 dicembre 2018 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Al riguardo, si rappresenta la sostenibilità delle spese di funzionamento dei predetti presidi giudiziari, nell'ambito delle risorse previste in bilancio a legislazione vigente, sul capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari" che reca uno stanziamento di euro 210.955.279,00 per l'anno 2016, uno stanziamento di euro 293.461.394,00 per l'anno 2017 e uno stanziamento di euro 288.810.534,00 per il 2018.

Si segnala, inoltre, che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, determinerà effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra le sedi giudiziarie, attraverso cui destinare i fondi necessari, fino all'anno 2018, per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e

Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di **euro 150.000,00** all'anno.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di **10.000,00 euro** (2 missioni al mese x 10 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Tali oneri, potranno essere adeguatamente fronteggiati a valere sulle risorse iscritte sul Capitolo 1451 p.g. 04 "Missioni all'interno" che reca uno stanziamento per l'anno 2016 di euro 918.929,00, di euro 916.262,00 per l'anno 2017 e di euro 901.685,00 per l'anno 2018.

Si conferma infine che le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio erano già previste nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente e pertanto **non recano oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018.**

**Comma 2-ter** - Modifica i criteri per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. **Disposizione ordinamentale, senza effetti per la finanza pubblica.**

#### **Art. 2-bis (Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria)**

La disposizione proroga, sino al 31 dicembre 2016, il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche previste, sia dalle disposizioni di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle norme per l'attuazione del codice di procedura civile, che da quelle previste all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Al riguardo si fa presente che i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, saranno espletati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

#### **Art. 2-ter (Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace)**

La disposizione proroga, al 31 maggio 2016, il termine fissato dall'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia con cui viene valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri previsti nella stessa disposizione per il ripristino degli uffici del giudice di pace, i cui oneri di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia sono posti integralmente a carico degli enti locali richiedenti.

In tal senso, considerato che la norma non incide sul numero degli uffici del giudice di pace i cui oneri di funzionamento sono posti a carico del bilancio del Ministero della giustizia, **non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.**

Si fa presente, inoltre, che gli adempimenti di natura amministrativa, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 2-quater (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)**

**Comma 1** – La disposizione novella l'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, estendendo al 2016 la previsione dell'esenzione dal pagamento del contributo NASpI nelle ipotesi indicate nel comma suddetto:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Le tipologie di datori di lavoro esonerati dal versamento del contributo in esame sono identificati negli archivi UNIEMENS con i seguenti codici di cessazione attività lavorativa per i lavoratori a tempo indeterminato:

- IM = "Licenziamento" per cambio appalto (art. 2, co. 34, lett. a), I. 92/2012).
- IN = Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura di cantiere.

La lettura di tali codici UNIEMENS sugli archivi gestionali dell'INPS, ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Anno	N° esonerati
2013	56.909
2014	74.791
2015 (*)	71.728

(\*) dato provvisorio

Mantenendo il trend degli anni precedenti si è proceduto a stimare la platea interessata all'esonero contributivo in oggetto per il 2016 in 68.800 unità.

Pertanto si stabiliscono le seguenti basi tecniche oggetto di valutazione:

Totale platea interessata dall'esonero contributivo 2016	68.800
Contributo di licenziamento mensile 2016 (in euro)	490,1

Le minori entrate contributive complessive derivanti dall'esonero di cui all'art.2, c.34, L. 92/2012 risultano quantificate in **38 milioni di euro**.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in **38 milioni di euro per l'anno 2016** – così come già valutati per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92 – si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. Per effetto di tale misura non sono compromesse le altre finalizzazioni programmate a carico del suddetto Fondo, tra le quali la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016.

**Comma 2** - La disposizione prevede, in relazione ai contratti di solidarietà stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aumento del trattamento di integrazione salariale nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, **per il solo anno 2016** e per una durata massima di dodici mesi, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di **50 milioni di euro**. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. Per effetto di tale misura non sono compromesse le altre finalizzazioni programmate a carico del suddetto Fondo, tra le quali la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016.

**Comma 3** – La disposizione modificare da 60 giorni a 90 giorni il termine per l'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 284, legge n. 208 del 2015 (c.d. invecchiamento attivo) e prevede, sempre nell'ambito dei lavoratori dipendenti del settore privato, l'estensione anche alle forme esclusive dell'Ago. Tenuto conto che in ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite di risorse date, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



**Art. 3 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico)**

**Comma 1** - Proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e prorogato da ultimo dall'articolo 3, comma 3, d.l. 194/2014, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. **La disposizione non determina effetti sui saldi di la finanza pubblica.**

**Comma 2** - La norma prevede l'istituzione di un nuovo servizio di interrompibilità del carico nelle Isole Maggiori, in sostituzione del servizio attualmente esistente in scadenza al 31 dicembre 2015.

In particolare, la **lettera a)** prevede un aggiornamento delle condizioni del servizio per il nuovo biennio 2016-2017. Il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione, Terna SpA, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione Europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012.

Contestualmente la **lettera b)** consente di adeguare i meccanismi tariffari alle norme comunitarie venendo incontro alle richieste emerse in sede europea al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. **In particolare, vengono proposte modifiche in materia tariffaria relativamente all'applicazione alla media tensione e all'introduzione di una specifica opzione tariffaria volta a sopperire ad accidentali fuori servizio degli impianti.**

**La disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.**

**Commi 2-bis e 2-ter** Nell'ambito del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, tenuto conto dei ritardi accumulati anche per incertezze normative, la disposizione comporta la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti di ambiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 226 del 2011.

In particolare, il **comma 2-bis** introduce una proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti territoriali minimi. Ciò sia per ripristinare la correttezza dell'azione amministrativa per finalizzare i bandi di gara che per evitare un'eccessiva sovrapposizione di gare nell'arco degli stessi mesi e quindi facilitare la partecipazione di più soggetti alle stesse gare.

Inoltre, il **comma 2-ter**, alla lettera a) riformula i termini e le modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico e, alla lettera b) abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni che abbiano rispettato i termini per l'avvio delle gare, sanzioni consistenti nel versamento da parte del concessionario subentrante del venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad spettanti ai comuni a seguito della gara, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente..

La norma, ordinamentale, **non ha effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.**

**Comma 2 quarter** La disposizione modifica l'art. 15, comma 2, del dlgs 28/2011 prorogando al 31/12/2016 il programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili attivato da regioni e province autonome. Considerato che gli oneri sono posti a carico dei soggetti partecipanti alla citata attività, **la disposizione non comporta effetti negativi su i saldi di finanza pubblica.**

**Comma 2-quinquies-** La disposizione mira a compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 delle risorse destinate al sostegno in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale. La compensazione suddetta è operata a valere sull'importo di 20 milioni di euro annui, già autorizzato ai sensi dell'art. 1 c.194 della legge n. 190/2014, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. **La norma non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### **Art. 3-bis (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI)**

La disposizione prevede la proroga per un ulteriore triennio dell'operatività del Gran Sasso Science Institute, di cui all'articolo 31-bis del dl n. 5 del 2012. Per la prosecuzione di tali attività è **autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018**, alla cui copertura si provvede per euro 2 milioni attraverso la riduzione del "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e dei Consorzi Interuniversitari" (FFO) di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernente il "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)", fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali risorse integrano quelle assegnate con delibera CIPE n. 76 del 2015, pari a 18 milioni di euro complessivi per il triennio 2016-2018.

### **Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno)**

**Comma 1** - E' volta a prorogare ulteriormente per l'anno 2016 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 -bis. del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La procedura di cui al citato art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314/2004 sostituisce la procedura di cui all'art. 141, c. 2, del TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente. **La proposta normativa presenta carattere esclusivamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.**

**Comma 1 bis**- Estende anche per l'anno 2016, la facoltà di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali. **La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica**, in quanto restano fermi i vigenti vincoli del pareggio di bilancio.

**Comma 1 ter** - Differisce al 15 giugno 2016 il termine entro il quale , i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto e i relativi allegati per gli anni 2013 e 2014. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**

**Comma 2** - La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, che l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fissa al 31 dicembre 2015.

Tale proroga viene richiesta in considerazione del fatto che è in fase di adozione il decreto interministeriale previsto dal medesimo articolo 10-bis, con il quale sono definite ed articolate, con scadenze differenziate, le predette prescrizioni in materia di prevenzione incendi. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 2-bis**- La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere. La disposizione ha carattere procedurale e di proroga di termini già prorogati da ultimo dall'articolo 4, comma 2, d.l. n. 192 del 2014. **Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.**

**Comma 3** - La proposta in esame intende prorogare al 31 dicembre 2016 il termine disposto dall'art. 17, comma 4-quater, del DL n. 5/2012, già prorogato da ultimo al 2015 con l'articolo 4, comma 6-ter,

d.l. 192/2014, relativo alla facoltà per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tuttavia, il comma 4-*quinqües* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012 ha previsto che *“con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziario italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione”*.

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, università e ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.

Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse.

Viene pertanto richiesta la proroga del termine di cui all'art. 17, comma 4-*quater* citato al 31 dicembre 2016

**Trattandosi di disposizione meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 4** - La norma al **primo periodo** è volta a prorogare al 31 dicembre 2016 i termini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Nei **periodi successivi**, la norma prevede che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le regole del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015 n.208 si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2017.

La disposizione determina effetti finanziari negativi pari a **10,6 milioni di euro per l'anno 2016 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto**, alla compensazione dei quali si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 2008.

**Comma 5** - Viene prorogata al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione (ex art. 41-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e articolo 4, comma 3, d.l. 192/2014) al mantenimento, fino al 31 dicembre 2015, delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148. La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-bis.

**La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno – dello Stato di Previsione dell'Entrata.

**Comma 6** – La disposizione è diretta a prorogare l'operatività delle modifiche all'articolo 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 177/2012 in merito alla valutazione rischi da parte del datore di lavoro con l'introduzione dell'attività connessa al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in cantieri interessati da attività di scavo, di sei mesi (da 6 a 12 mesi) dall'entrata in vigore del DM dell'11 maggio 2015, n. 82 (recante Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177). **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 6-bis-** La disposizione conferma, anche per il 2016, i criteri di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottati negli anni precedenti a seguito di concertazione in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, al fine di consentire una rapida adozione del provvedimento di ricognizione e attribuzione delle risorse spettanti a tale titolo. Ciò permetterà agli enti la tempestiva conoscenza delle risorse attribuite, indispensabile per la predisposizione del bilancio di previsione per il 2016, ancor più cogente tenuto conto del processo di riordino in attuazione della legge n. 56 del 2014.

Inoltre si prevede, anche per l'anno 2016, la proroga delle norme che dispongono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite. La norma opera limitatamente alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in quanto - in ragione della speciale autonomia regionale - non ha trovato applicazione in queste regioni il "federalismo provinciale" di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, e pertanto, non sono attribuite risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e sono dovuti ancora importi a titolo di trasferimenti erariali. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 6-ter** – La disposizione è intesa a prorogare, al 30 maggio 2017, il mandato dei membri delle rappresentanze militari di cui all'articolo 2257, del codice dell'ordinamento militare.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto si limita a prolungare il mandato di rappresentanze che comunque devono esistere per disposizione legislativa.

**Comma 6-quater-** L'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel prorogare al bilancio dell'anno 2016 il termine entro il quale le unità produttive gestite dall'Agenzia Industrie Difesa devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura con messa in liquidazione, ha contestualmente prorogato solamente fino al 31 dicembre 2015 il termine per il mantenimento dei contratti di lavoro a tempo determinato (n. 10 unità) in capo all'Agenzia stessa. Ciò posto, tenuto conto delle complesse procedure volte ad assumere il personale che dovrà andare a ricoprire gli incarichi attualmente assicurati con il personale assunto con i citati contratti a termine, il cui avvio è stato condizionato alla determinazione delle dotazioni organiche della stessa Agenzia e i cui tempi di svolgimento non sono risultati compatibili con i tempi di proroga accordati dalla citata legge n. 190 del 2014, si rende necessario allineare all'anno 2016, con il presente intervento, anche il termine di proroga dei contratti in argomento.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che attualmente l'Agenzia, tenuto conto della specificità degli incarichi svolti dal personale in parola, non dispone di altre risorse interne in possesso di analogo know how, né sussistono i tempi ed i presupposti per bandire un apposito concorso.

Infine si rileva che gli oneri connessi con la proroga dei suddetti contratti, pari a circa il 2 per cento dei ricavi derivanti dalle attività di vendita sul libero mercato dei prodotti/servizi dell'Agenzia previsti per il 2016, non gravano sul bilancio dello Stato ma su quello dell'Agenzia stessa.

**La norma quindi non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di determinare risparmi sul bilancio del Ministero della difesa, verificabili a consuntivo.**

**Art. 4-bis- (Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto)**

Estendono al periodo 2012-2017 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del DL n. 174/2012 riguardanti la destinazione delle somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate e non utilizzate nei richiamati esercizi. **La norma non determina effetti negativi in quanto prevede l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente**

**Art. 4-ter (Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale)**

Proroga, dal 31 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017, il termine entro cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. **La disposizione, ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Art. 4-quarter (Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).**

La disposizione, a contenuto meramente ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Art. 5 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)**

La disposizione proroga al 30 giugno 2016 il termine, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, per la delimitazione dei distretti turistici effettuata dalle Regioni d'intesa con il MIBACT e con i Comuni interessati. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.**

**Comma 1-bis** – La disposizione ha previsto l'introduzione di una proroga indispensabile per assicurare la proficua prosecuzione dell'attuazione del "Grande Progetto Pompei": viene infatti differito, dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2017, il momento in cui le competenze del Direttore generale di progetto, attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiranno nella Soprintendenza Pompei.

L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, aveva infatti disposto l'avvio del rientro nella gestione ordinaria del sito attraverso il trasferimento, dal 1° gennaio 2016, della figura del Direttore generale di progetto e delle sue attribuzioni alla Soprintendenza.

Le condizioni attuali non sono tuttavia ancora idonee alla messa in atto di tale passaggio, ciò anche alla luce dell'avvicendamento alla guida del "Grande Progetto Pompei", avvenuto di recente, con la nomina del Generale Curatoli quale Direttore generale di progetto, in sostituzione del Generale Nistri e dell'avvio del piano degli interventi riguardanti i territori esterni all'area archeologica, demandati all'Unità "Grande Pompei", consistenti in interventi infrastrutturali urgenti di miglioramento delle vie di accesso ai siti archeologici e di riqualificazione e recupero urbanistico-ambientale dei territori limitrofi.

La legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 aveva già previsto la continuazione delle funzioni del Direttore generale di progetto: in conseguenza del differimento disposto dalla presente norma, si provvede altresì ad assicurare la prosecuzione delle attività dell'apposita struttura di

supporto al Direttore di progetto, prevista dal comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto-legge del 2013, ponendo i conseguenti maggiori oneri a valere sulle risorse della Soprintendenza speciale Pompei.

Come anche evidenziato nella Terza Relazione Semestrale al Parlamento, comunicata alla Presidenza del Senato il 23 luglio 2015, la struttura operante presso il Grande Progetto Pompei è attualmente così composta:

- Direttore di progetto: figura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013, con oneri pari a 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle coperture individuate dall'articolo 15 del medesimo decreto-legge; la legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 ha previsto la continuazione delle funzioni del Direttore generale di progetto, con oneri pari a 100.000 euro annui a valere sul bilancio della Soprintendenza Pompei.
- Unità Grande Pompei - 6 unità (a fronte delle 10 massime previste dalla legge e Struttura di Supporto - 13 unità (a fronte delle 20 massime previste dalla legge): strutture previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013, con previsione di oneri pari a 700.000 (oneri complessivi di 800.000 euro per Direttore di progetto, Unità e Struttura di Supporto) per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle coperture individuate dall'articolo 15 del medesimo decreto-legge.

Il personale è in comando e mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico dell'unità sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Come sopra indicato, la legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 aveva già previsto la prosecuzione delle funzioni del Direttore generale di progetto e, in conseguenza del differimento disposto dalla presente norma, si provvede altresì ad assicurare il proseguimento delle attività dell'apposita struttura di supporto: i conseguenti maggiori oneri derivanti dalla proroga sono posti a carico delle risorse della Soprintendenza speciale Pompei.

Alla luce della effettiva consistenza numerica della struttura e secondo le esigenze rappresentate dal Direttore di Progetto, gli oneri sono quantificati in 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (cui si sommano i 100.000 euro annui già previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 per il Direttore di progetto, come sopra riportato, sempre a valere sul bilancio della Soprintendenza).

Con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse, si rappresenta che la Soprintendenza dispone di autonomo bilancio, che ha ampia capienza anche in ragione degli introiti derivanti dalla fruizione pubblica del sito, che ammontano a 28 milioni di euro annui. Il bilancio 2016 contiene apposito capitolo denominato "Studi di fattibilità, progettazioni, ecc." - 20127/16, con stanziamento di circa 900.000 euro, ed in cui saranno rese disponibili, a decorrere dal 2017, come prescrive la norma, le risorse necessarie per la copertura dei costi derivanti dalla proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della sua struttura di supporto.

#### **Art. 5-bis (Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero»).**

La disposizione proroga per il triennio 2016-2018 il finanziamento del Museo tattile statale «Omero». Agli oneri **pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

#### **Art. 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)**

**Comma 1** - Proroga al 31 dicembre 2016 la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso, rilasciati da oltre 5 anni ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 7 agosto 1982. **La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**Comma 2** - Si dispone che il decreto sul nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco da definire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sia adottato entro il 1° gennaio 2017. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 3** - La disposizione proroga al 30 settembre 2016 le vigenti tariffe in materia di assistenza ambulatoriale e assistenza protesica e al 31 dicembre 2016 le vigenti tariffe relative all'assistenza ospedaliera. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica**

**Comma 4** - La disposizione è diretta a prevedere che, anche per **gli anni 2015 e 2016**, il riparto della quota premiale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 67-bis della legge 191/2009, possa essere disposto tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e nelle province autonome. Ciò, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al primo periodo del medesimo articolo 2, comma 67-bis.

**Non comporta nuovi o maggiori oneri**, trattandosi di disposizione che interviene sui criteri di riparto, fermo restando l'importo complessivo della suddetta quota premiale.

**Comma 4-bis.** - La disposizione modifica le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68/2011, introducendo in tale articolo un nuovo comma 7-bis finalizzato ad accelerare le procedure per la stipula dell'intesa sulla determinazione dei fabbisogni standard regionali del servizio sanitario per l'anno 2016. In particolare, vengono confermate le regioni di riferimento del 2015 e viene specificato che per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità si utilizzano:

- i costi pro-capite pesati per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013,
- i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015.

La disposizione consente di accelerare le procedure per addivenire alla stipula dell'intesa per la determinazione dei fabbisogni standard regionali del servizio sanitario per l'anno 2016: infatti, atteso che alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, ai sensi del d.lgs. 68/11, si giunge applicando a tutte le regioni la spesa pro-capite (per livello di assistenza) registrata nelle regioni benchmark, la conferma delle stesse regioni benchmark del 2015 e dei dati 2013, eviterà di dover procedere ad un ricalcolo, come previsto dalla normativa vigente, della spesa pro-capite per livello di assistenza sulla base dei dati 2014 delle regioni di riferimento per poi attribuirle alle altre regioni.

Tale effetto implicherà, quindi, una riduzione dei tempi per la stipula dell'intesa, tenuto conto che non dovranno essere analizzati i dati economici dell'anno 2014, per i quali sono in corso le verifiche dei tavoli tecnici nazionali.

La procedura prevista dalla disposizione, dunque, comporterà sostanziali benefici, consentendo una netta accelerazione dei tempi dell'attività amministrativa, senza, peraltro, incidere in maniera significativa sulle quote di accesso delle regioni, in quanto, nella procedura prevista dal D.Lgs. 68/2011, queste ultime sono quasi esclusivamente influenzate dalle variazioni della popolazione.

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

#### **Art. 7 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)**

**Comma 1** - La disposizione proroga al 31 luglio 2016 l'aumento, dal 10 al 20 per cento dell'importo contrattuale dell'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per i contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento dopo l'entrata in vigore della disposizione. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Infatti, come già precisato nella relazione tecnica del decreto legge 192/2014, la concessione dell'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavoro e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.



**Comma 1-bis-** La norma modifica il decreto legge proroga termini del 2014 ed è volta a fissare il termine del 31 dicembre 2016 per l'utilizzo delle risorse corrispondenti alla quota per la quale è stata prevista la disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**Tale utilizzo non comporta alcun effetto negativo sulla finanza pubblica** confermandosi quanto già previsto dalla precedente relazione tecnica che esplicitamente ha indicato che la norma che ora viene integrata non modificava i risultati dell'esercizio 2014 e non incideva negativamente sui saldi di finanza pubblica previsti nei tendenziali relativi all'esercizio 2015 che, in quanto elaborati ipotizzando il pieno rispetto del patto di stabilità interno, non scontano gli effetti delle sanzioni. In tal senso, anzi, l'utilizzo delle quote delle risorse corrispondenti alle sanzioni avrà un effetto positivo in termini economici, permettendo interventi su settori strategici dell'economia locale e nazionale.

**Comma 2 -** La disposizione prevede, nell'ottica della semplificazione in materia degli appalti pubblici, la proroga al 31 luglio 2016 del termine relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici. **Inoltre la lettera b-bis)** proroga al 2016 le procedure di cui agli articoli 122 comma 9 e 124 comma 8 del Codice dei contratti pubblici che prevedono la possibilità per le Stazioni appaltanti di prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, quando il numero delle offerte è superiore a dieci. **La norma riveste carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Commi 3 e 4 -** Prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del DPR n. 207 del 2010 relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, ai fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del D.P.R. n. 207/10), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. **Le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 4 bis-** La disposizione modifica il comma 19-bis dell'articolo 357 del DPR n. 207 del 2010 prevedendo che fino al 31 luglio 2016 in luogo del 31 dicembre 2015 per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. **La norma riveste carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 5 -** La disposizione prevede la proroga sino al 31 dicembre 2016 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, adotta disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. **La disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 6 -** Proroga al 31 luglio 2016 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concernente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.**



**Comma 7** - La disposizione è volta a differire al 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicazione telematica dei bandi e avvisi di gara, di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 8** - Proroga al 31 dicembre 2016 del termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del MIUR. Dal punto di vista contabile, resta fermo che il MIUR dovrà provvedere ad impegnare entro il corrente esercizio le risorse del 2014 non ancora impegnate, che rappresentano residui di stanziamento e che altrimenti andranno in economia.

La disposizione, di carattere procedurale, **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**, considerato che viene espressamente sancito che tale proroga non comporta, neanche implicitamente, deroghe alla vigente disciplina contabile in materia di conservazione di residui da parte MIUR.

**Comma 9** - Nelle more della stipula del nuovo atto contrattuale per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia dello stesso, la disposizione proroga fino al rinnovo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, ai medesimi patti e condizioni, il **contratto di programma RFI** – parte servizi 2012-2014, attualmente già in regime di proroga ai sensi dell'art. 4 del medesimo contratto.

I costi per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria da riconoscere, stante la proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni attualmente vigenti, sono pari rispettivamente a 976 milioni di euro e 720 milioni di euro, importi previsti nel contratto di programma –parte servizi RFI 2012-2014. Le relative risorse sono allocate nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali maggiori corrispettivi, sempre nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, potranno essere riconosciuti solo con la stipula del nuovo contratto già dal 2016. In tal senso la norma infatti indica chiaramente che il 31 dicembre 2016 quale termine massimo di proroga. Ciò stante, **dalla disposizione non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

**Comma 9-bis-** La disposizione modifica l'articolo 1, comma 1 del dl n. 133 del 2014, prorogando al 30 settembre 2017 l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari e prevedendo che tale ruolo venga ricoperto dall'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in luogo dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.. Considerato che al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 9-ter-** La norma, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 1, comma 867, della legge n. 209/2015, prevede che il termine di 90 giorni stabiliti dall'articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015 (LS 2016) - entro cui il commissario della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici può provvedere alla presentazione del piano industriale- sia prorogato di ulteriori 30 giorni.

In tal modo si permette al Commissario della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, di provvedere, nei termini previsti, alla predisposizione del piano di impresa per il risanamento della citata società, evitando, nel contempo, che le risorse pari a 70 milioni di euro, a tal fine destinate dal medesimo comma 867, siano nell'immediato, oggetto di procedure esecutive che ne impedirebbero l'utilizzo. Inoltre, la moratoria temporanea delle procedure esecutive, favorisce l'esito positivo dell'eventuale ricorso alla procedura di ristrutturazione del debito, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' opportuno evidenziare che la moratoria proposta è già stata adottata per società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale locale in crisi. In particolare, una previsione legislativa analoga è prevista dall'articolo 41, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

**La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 10** - si intendono prorogare i termini delle procedure relative agli interventi di edilizia scolastica finanziati con le delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 differendo al 30 aprile 2016 il termine entro il quale i beneficiari del finanziamento trasmettono al MIT le aggiudicazioni

provvisorie dei lavori, con riferimento all'art. 1, comma 165 della L. 107/2015. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

**Comma 11** la disposizione intende differire al 29 febbraio 2016 il termine previsto per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso mutui BEI di cui all'art. 10 del DL 104/2013. **Inoltre, tale termine viene ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 nel caso di gare deserte o di affidamento congiunto di lavori e progettazione, nonché al 15 ottobre 2016 per le gare di rilevanza comunitaria bandite entro il 29 febbraio 2016.**

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

**Comma 11 -bis** La disposizione proroga al 28 febbraio 2017 il termine di covigenza delle vecchie e nuove norme tecniche delle dighe e, conseguentemente, l'attività della Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il decreto 26 giugno 2014. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, anche tenuto conto che la Commissione opera senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti come previsto dall'articolo 4 del sopra citato decreto 26 giugno 2014.

**Comma 11-ter - (Proroga termine in materia revisione delle macchine agricole)**

La disposizione differisce l'entrata in vigore della revisione delle macchine agricole di cui all'articolo 111 del citato codice della strada, in considerazione delle difficoltà incontrate nella definizione delle modalità di esecuzione della revisione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015. Tale modifica **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 11- quater-** La disposizione differisce al 1° gennaio 2017 l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 866, della LS 2016 che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato al rinnovo del parco mezzi destinato al **trasporto pubblico locale e regionale.**

Viene, conseguentemente, previsto che le risorse relative agli anni 2015 e 2016, già stanziata a legislazione vigente per la finalità sopra indicata, saranno ripartite secondo le modalità e le procedure di cui alle leggi n. 147/2013 e n. 190/2014.

Le risorse relative agli anni 2017, 2018 e 2019, parimenti già previste a legislazione vigente, confluiranno, invece, all'istituendo Fondo e saranno ripartite secondo le modalità da definire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Art. 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)**

**Comma 1 SISTRI**

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** viene prevista la proroga di alcuni obblighi posti in capo agli operatori del settore del trasporto dei rifiuti, già in essere antecedentemente all'entrata in vigore del SISTRI.

Si tratta di una disposizione avente natura procedimentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

**Si prevede altresì una riduzione del 50% le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del d. lgs. 152 del 2006 fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.**

**Ad oggi tali sanzioni, applicate in caso di omissione iniziale d'iscrizione e mancato versamento di contributo annuale, sono le sole entrate in vigore delle varie fattispecie previste dal citato articolo 260 bis.**

**In particolare, il citato art. 260 bis prevede che la sanzione amministrativa applicabile vada da un minimo di 2.600 euro a un massimo di 15.500 euro, mentre per i rifiuti pericolosi tale**

sanzione vada da un minimo di 15.500 € ad un massimo di 93.000 €; in entrambi i casi, gli importi delle sanzioni sono gli stessi tanto per il caso di mancata iscrizione iniziale, quanto per omesso versamento annuale.

**Gli importi molto alti delle sanzioni irrogabili (rispetto alle sanzioni previste per il sistema cartaceo) e la presenza di un range tanto ampio tra il minimo ed il massimo irrogabile, di fatto, attutiscono l'effetto antideterrente che potrebbe determinare la riduzione del 50% delle sanzioni.**

**Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, nonostante le modifiche introdotte sull'apparato sanzionatorio con la norma in argomento, non emergono profili di criticità circa la sostenibilità del sistema.**

Alla lettera b), viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia del contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 tra il Ministero dell'ambiente e la Society Selex Se-Ma, attuale concessionaria del SISTRI.

Il contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10 novembre 2010 con la Società Selex SeMa aveva una durata quinquennale con una scadenza fissata al 30 novembre 2014, già prorogata al 31 dicembre 2015.

L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip lo scorso 26 giugno e il cui termine per la presentazione delle offerte è fissato alla fine del mese di gennaio 2016.

Il finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avviene attraverso la fissazione dell'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati al SISTRI.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI è assicurata quindi mediante il pagamento di un contributo annuale, posto a carico degli operatori iscritti.

I contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il pagamento dei costi di produzione consuntivati dalla Società Selex SeMa avviene nel limite delle risorse derivanti dal versamento dei contributi sopraindicati e previa verifica di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

**Pertanto, la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Lettera b-bis)-** Con la disposizione di cui al comma 1 lettera b-bis) si prevede il pagamento da parte del MATTM, entro il 31 marzo 2016, di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 all'attuale concessionaria del SISTRI, a titolo di anticipazione dell'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** atteso che si tratta di anticipazione di risorse disponibili a legislazione vigente e comunque dovute all'attuale concessionaria del servizio.

**Comma 2- Misure urgenti di valori limite di emissione per gli impianti industriali e di semplificazione di VIA e di VAS**

La disposizione di cui al comma 2, che prevede la proroga di un anno (fino al 1 gennaio 2017) dei termini per l'aggiornamento il raggiungimento di valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 3 – rifiuti**

La disposizione di cui al comma 3 **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto interviene sulle modalità di organizzazione del sistema rifiuti, prorogando al 29 febbraio 2016 il termine di decorrenza del divieto previsto dall'art. 6, comma 1, lett p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg.

**Art. 9 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)**

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2016 la previsione di cui all'art. 1, comma 298, legge 147/2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. **La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**Art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**

**Comma 1- Riordino disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni.**

La disposizione è volta a prorogare al 30 giugno 2016 le attività di Equitalia SpA in materia di entrate ed in particolare di liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Detta proroga garantisce la continuità dell'acquisizione del gettito in assenza di norme risolutive all'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia. **A tale disposizione, quindi, non si ascrivono effetti.**

**Comma 1-bis** – La disposizione proroga di sei mesi la data di insediamento delle nuove Commissioni censuarie di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198. Fino a tale data continueranno ad operare le commissioni censuarie di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 650. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

**Comma 2 - Misure di in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione**

Il comma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012, n. 44, in base al quale si stabilisce che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste dal punto 11 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato art. 3-bis, così come modificato dall'art. 10, comma 2, stabilisce anche che per la produzione combinata di energia elettrica e calore, debbano continuare ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, per la determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica. **Alla proposta proroga non si ascrivono effetti.**

**Comma 2-bis** - La disposizione incide sull'art. 14 comma 11 del D.lgs. 102/2014 che già reca la disciplina per gli anni 2015 e 2016 degli incentivi, a carico della tariffa elettrica, per i progetti di efficientamento energetico per gli impianti di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno. In particolare la disposizione prevede l'estensione degli incentivi ai progetti avviati concretamente entro il 31/12/2016. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Commi da 2-ter a 2-sexies-**

La disposizione di cui al **comma 2-ter**, interviene all'articolo 19, comma 2, primo periodo, e comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti.

In particolare, la disposizione, relativamente alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici a fondo perduto, chiarisce che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile solo se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. Al riguardo, si evidenzia che **al comma in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito data la natura interpretativa della norma stessa.**

**Il comma 2-quater** prevede che resta salva la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di un qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

Con riferimenti agli aspetti di natura finanziaria conseguenti all'estinzione delle controversie pendenti, si evidenzia che gli stessi possono essere misurati solo in via approssimativa considerato che nel sistema informativo il contenzioso in esame è ricompreso nella più generale questione "Indetraibilità- Acquisti di beni utilizzati in operazioni esenti" relativa a circa 250 controversie pendenti, di valore complessivo (tributo e sanzioni) pari a 140 milioni di euro circa.

Da un esame a campione è stato riscontrato che un 15 per cento circa delle 250 controversie, verte sulla detrazione degli enti di formazione specialistica. Da qui si può ritenere che il valore del contenzioso in esame si aggiri sui 21 milioni di euro circa e che la relativa perdita di gettito, considerando altresì il rischio di soccombenza quantificabile in ragione del 30 per cento circa, si aggiri intorno ai 14 milioni di euro.

Al riguardo, tenuto conto delle informazioni pervenute dall'Agenzia delle entrate in merito alla tempistica dello svolgersi del contenzioso tributario si stima **una perdita di gettito pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018.**

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

**Comma 3** - La disposizione proroga di un ulteriore anno la riduzione delle spese per mobili e arredi per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. **Restano esclusi dalla proroga gli enti locali.** La norma comporta effetti positivi per il bilancio dello Stato, senza recare riflessi finanziari negativi per i bilanci degli enti pubblici interessati. Infatti, i benefici per il bilancio dello Stato attengono sia alla diretta riduzione di spesa per le amministrazioni statali, sia alle maggiori entrate correlate ai versamenti operati dagli enti pubblici assoggettati alla disposizione in discorso, mentre per il bilancio degli enti, trattandosi di un tetto di spesa legato ad elementi storici, l'effetto è fondamentalmente neutro. In definitiva, la norma proposta si inserisce nel novero degli interventi di contenimento della spesa pubblica.

#### **Comma 4 - Proroga termine attività di consulenza finanziaria**

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di recepimento della MIFID (Direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari) aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un Organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

L'art. 19, del suddetto decreto di recepimento della MIFID, con specifico riferimento alla costituzione dell'Organismo di tenuta dell'Albo dei Consulenti finanziari, aveva previsto, come disciplina transitoria, che in sede di prima costituzione del suddetto Albo «Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti».

In attesa dell'istituzione dell'Organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'art. 19 del D. Lgs. 164/2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 21 bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, in quanto – come più volte rappresentato - non è stato possibile istituire il suddetto Organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti, stante l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione che non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione ed il funzionamento di un nuovo ente che, ai sensi di legge, dovrebbe autofinanziarsi.

Il Ministero ha provveduto comunque ad emanare i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, da ultimo il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (D.M. n. 66 del 5 aprile 2012).

Il Legislatore, preso atto della necessità di intervenire sulla materia, all'articolo 1, commi 36-41 della legge di stabilità 2016, ha previsto la soppressione dell'Organismo per l'Albo dei consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-bis del d.lgs. n. 58/1998 e il trasferimento delle relative funzioni all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, rinominato " Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". In tale nuovo Albo unico saranno iscritti, in apposita sezione, anche i consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58/1998, che assumono la denominazione di "consulenti finanziari autonomi".

Ciò premesso, nelle more dell'avvio effettivo dell'"albo unico dei consulenti finanziari", come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino al 31 dicembre 2016.

**Da tale proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 5** - Con la norma viene prorogata fino al 31 dicembre 2016 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche e **determina effetti finanziari positivi per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.**

**Comma 6** - La disposizione, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, modifica l'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 estendendo all'anno 2016, la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

**Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali** e la stessa è stata già prorogata da ultimo al 2015 con l'articolo 10, comma 7, d.l. 192/2014.

**Comma 6-bis**- Proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'art. 56-bis, comma 2, decreto legge n. 69 del 2013, per la presentazione delle richieste degli enti territoriali, volte ad ottenere il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili di proprietà dello Stato. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto resta fermo il meccanismo finanziario compensativo previsto dal comma 7 del medesimo articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, finalizzato a garantire l'invarianza delle entrate erariali.

**Comma 7 – Croce Rossa Italiana**

La disposizione aggiunge, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole "di previsione 2013, 2014 e 2015," le seguenti: "e per l' anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana".

Quindi la nuova previsione proroga il periodo di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo accertato di amministrazione, per il ripiano immediato di debiti, di cui già l'Ente Croce Rossa Italiana gode, estendendolo ad un ulteriore anno - quindi per le esigenze del Bilancio di previsione 2016 - con riferimento all'Ente strumentale CRI (soggetto giuridico pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2016).

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 7-bis-** La proposta intende continuare ad assicurare anche al neo costituito Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**

**Comma 7-ter-** La disposizione, modificando il D.lgs. 178/2012 differisce le previste riduzioni del finanziamento a favore dell'ente e dell'associazione **Croce Rossa Italiana** attribuito mediante delle convenzioni annuali, rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli anni 2016 e 2017 agli anni 2017 e 2018. **Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri**, atteso che le predette riduzioni non sono state scontate nel bilancio dello Stato e nelle previsioni di finanza pubblica.

**Comma 7 quater-**

La presente proroga si rende necessaria al fine di consentire il completamento della ricognizione di tutti i debiti liquidi certi ed esigibili, e conseguentemente consentirne quindi il pagamento nonché garantire un ordinato percorso di privatizzazione in capo all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana. Infatti a far data dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i., le funzioni precedentemente esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) sono state trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana - APS con personalità giuridica di diritto Privato e contestualmente l'Ente pubblico Croce Rossa Italiana ha cambiato la propria denominazione in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Detto ente svolge le funzioni attribuite dal Decreto di riordino (con particolare riguardo al personale ed al patrimonio) e concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana secondo le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 1 del citato Decreto. La disposizione prevede la proroga al 30 giugno 2016 del termine entro il quale l'Ente può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze richiesta di accesso ad una anticipazione di liquidità. I debiti potenzialmente oggetto dell'anticipazione debbono essere debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2015, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie. L'anticipazione è concessa nei limiti delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, iscritte in conto residui per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata. La disposizione non comporta oneri in quanto sono utilizzate risorse che, a legislazione vigente, erano destinate alla concessione, alle medesime condizioni, di anticipazioni agli enti territoriali.

La sostituzione della lettera a) del comma 2, è volta ad assicurare - sotto l'aspetto procedurale - l'indispensabile coinvolgimento formale degli organi dell'ente strumentale (comitato e collegio dei revisori) con successiva approvazione delle Amministrazioni vigilanti, coerentemente con le modalità di vigilanza previste dall'articolo 7 del d.lgs. n. 178/2012. Quanto precede consente uno snellimento della procedura e un più coerente iter amministrativo.

La sostituzione del comma 2-bis è volta a precisare le modalità di recupero da parte dello Stato in caso di mancato o insufficiente rimborso dell'anticipazione di liquidità. In particolare è previsto che, a decorrere dall'anno di applicazione della riduzione del finanziamento per l'ente strumentale alla Croce Rossa e per l'Associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le risorse derivanti da detta riduzione siano vincolate, nella misura di 6 milioni di euro annui, per l'intero periodo di rimborso dell'anticipazione e che tale importo, ove non utilizzato per detta finalità, costituisca un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle predette riduzioni del finanziamento, e, comunque, in caso di incapienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente



Strumentale alla Croce Rossa o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Le restanti modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 8** - Viene prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale trova applicazione la disciplina derogatoria del regime di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi relativi ai finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito. In quanto inerente al regime civilistico di validità ed opponibilità delle garanzie, la **disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 8-bis**- La disposizione prevede la proroga, per l'anno 2016, dell'utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2015, relative alla applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Le predette somme sono relative all'IVA da versare all'erario dello Stato da parte delle Amministrazioni interessate, per forniture e servizi resi alle medesime Amministrazioni pubbliche, in applicazione della normativa introdotta dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190. Per effetto delle disposizioni fiscali in materia tali somme, riferite ad operazioni perfezionate nel mese precedente, devono essere versate nel mese successivo determinando la necessità di provvedere alla proroga del loro utilizzo per procedere ai conseguenti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

**La norma non determina effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.**

**Comma 8-ter e 8-quater**- Le modifiche proposte si rendono necessarie al fine di prorogare la possibilità di esercitare, da parte delle Amministrazioni, la flessibilità amministrativa per il bilancio dello Stato, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ciò è indispensabile per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie il cui presupposto è che gli stanziamenti di bilancio possano essere impiegati dal titolare delle funzioni di spesa per il raggiungimento degli obiettivi considerati prioritari. Pertanto, i criteri di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente e il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale possono, nel corso della gestione, far sì che l'allocazione delle risorse stabilita con il bilancio di previsione non sia effettivamente la più appropriata in relazione agli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. In questo senso, la disponibilità di un adeguato margine di flessibilità rappresenta un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse.

In particolare, le modifiche si riferiscono in ordine cronologico:

- Alla proroga anche per l'anno 2017, e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennali, di rimodulare con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata.
- Alla proroga anche per l'anno 2017, e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di apportare con il disegno di legge di bilancio rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, anche tra diverse Missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili.

**La norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Comma 8-quinquies- DOGANE**

La norma è volta a consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione « Dogane » del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale.



Le operazioni di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) nell'Agenzia delle dogane e di soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) – disposte dall'art. 23-quater del D.L. n. 95/2012 – hanno, infatti, determinato un trasferimento di funzioni e di risorse umane dall'ente incorporato (o soppresso) all'ente incorporante, con mantenimento, da parte del personale trasferito, dello stesso trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel ruolo dell'ente incorporante.

Al momento dell'incorporazione il divario medio tra i trattamenti retributivi del personale appartenente all'area monopoli e il personale dell'area dogane ammontava a circa 4.000 euro annui pro-capite.

L'equiparazione delle retribuzioni, necessaria per conseguire la completa osmosi del personale tra le aree di attività, avrebbe avuto, quindi, un costo complessivo di oltre € 10.000.000.

Tale importo risulta oggi quasi dimezzato avendo l'Agenzia provveduto, nell'ambito delle possibilità consentite dalle norme contrattuali con gli strumenti della contrattazione integrativa e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale dell'ex AAMS e dell'ex ASSI. A fine 2014, con specifico accordo sindacale infatti, sono state stabilizzate e integrate nell'indennità di amministrazione percepita dal personale dell'area monopoli parte delle risorse del fondo delle aree funzionali distribuite con la contrattazione integrativa.

La norma – che prevede ora l'integrale passaggio del personale nella sezione dogane – comporta, quindi, un costo complessivo pari a circa € 5.700.000 tenuto conto della dotazione organica (dettagliato in tabella 1).

Tale costo trova capienza “nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”.

Tabella 1

Fascia retributiva	Retribuzione annua pro-capite (area dogane)	Retribuzione annua pro-capite (area monopoli)	Differenza attuale (dogane - monopoli)	Dotazione organica vigente area monopoli	Attuale differenza retributiva (monopoli) complessiva al lordo degli oneri riflessi
	A	C	A-C		
III F6	€ 60.133,94	€ 56.678,31	€ 3.455,63	25	€ 86.390,75
III F5	€ 57.161,45	€ 53.647,38	€ 3.514,07	45	€ 158.133,15
III F4	€ 54.223,20	€ 50.398,27	€ 3.824,93	200	€ 764.986,00
III F3	€ 48.638,02	€ 45.635,39	€ 3.002,63	235	€ 705.618,05
III F2	€ 45.309,56	€ 42.954,22	€ 2.355,34	185	€ 435.737,90
III F1	€ 43.761,40	€ 41.106,00	€ 2.655,40	85	€ 225.709,00
II F6	€ 43.738,76	€ 42.776,96	€ 961,80	15	€ 14.427,00
II F5	€ 42.660,95	€ 40.706,64	€ 1.954,31	290	€ 566.749,90
II F4	€ 41.585,46	€ 39.544,64	€ 2.040,82	260	€ 530.613,20
II F3	€ 39.563,75	€ 37.329,30	€ 2.234,45	440	€ 983.158,00
II F2	€ 36.665,65	€ 34.619,34	€ 2.046,31	380	€ 777.597,80
II F1	€ 34.514,12	€ 32.532,57	€ 1.981,55	126	€ 249.675,30
I F2	€ 33.335,27	€ 31.777,33	€ 1.557,94	143	€ 222.785,42
I F1	€ 32.191,52	€ 30.477,49	€ 1.714,03	2	€ 3.428,06
<b>Totale</b>				<b>2.431</b>	<b>€ 5.725.009,53</b>

#### Comma 8-sexies - compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia

La disposizione prevede che, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in applicazione dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n.121, recante il “nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, con il quale è determinato, per l'anno 2016, il numero complessivo massimo di

prestazioni orarie aggiuntive necessarie per garantire le esigenze funzionali dei servizi di polizia, sono prorogate le disposizioni contenute nell' analogo decreto relativo all' anno 2015.

La disposizione è necessaria per provvedere tempestivamente al pagamento delle prestazioni orarie aggiuntive svolte nel corrente anno per garantire le esigenze funzionali dei servizi di polizia nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell' interno di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze dispositivo per l' anno 2016 prorogando i criteri già indicati nell' analogo decreto emanato per l' anno 2015.

**La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica** in quanto le risorse occorrenti per il pagamento del lavoro straordinario svolto sono già stanziare sui pertinenti capitoli dei bilanci delle Amministrazioni coinvolte.

#### **Art. 11 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)**

**Comma 1.** Viene prorogato fino e non oltre il 31 dicembre 2016 l' incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell' art. 1, comma 123 della legge 147 del 2013, al fine di completare gli interventi di ripristino della viabilità delle strade statali e provinciali danneggiate dall' alluvione di novembre 2013 in Sardegna. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto agli interventi si provvede con le risorse disponibili nella relativa contabilità speciale.

**Comma 2.** La proposta è volta a prorogare ulteriormente, dal 31 dicembre 2015" al 30 settembre 2016, i termini previsti, rispettivamente, al primo e terzo periodo del comma 7, dell' articolo 8, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2012, n. 122, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. **La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**Comma 2-bis-** Si proroga lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia-Romagna) al 31 dicembre 2018. **La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, in quanto per l' emergenza sono già previste risorse a legislazione vigente.

**Comma 2-ter-** La disposizione proroga per ulteriori due anni (2017 e 2018) il supporto di FINTECNA, già previsto fino all' anno 2016 ai sensi dell' articolo 10, comma 14-bis, del dl 83 del 2012, alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con tempestività le esigenze della popolazione a seguito del sisma 20102.

**La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascun anno, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle tre regioni colpite dal sisma del 2012.

**Comma 3.** La disposizione prevede la proroga dell' Unità Tecnica-Amministrativa di cui all' OPCM 3290 del 2011, al fine di proseguire le attività di liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nell' ambito della gestione emergenziale per i rifiuti nella regione Campania, nonché di recupero dei crediti accertati. La proroga inoltre consente di concludere, senza soluzioni di continuità, le procedure transattive in corso di definizione.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto alle attività si provvede con le risorse con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148, intestata al Capo dell' Unità Tecnica-Amministrativa, nonché con quelle derivanti dal recupero dei crediti.

**Comma 3-bis-** La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza, già disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 e OPCM n. 3554 del 2006, in relazione alla grave situazione ambientale esistente nello stabilimento "Stoppani" sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** atteso che si tratta di attività la cui copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse assegnate al Commissario delegato dall' OPCM n. 3554 del 2006

**Comma 3-ter- - ARCADIS**

Si prevede che, per completare gli interventi di bonifica in Campania previsti dal d.l. 185/2015, l'ARCADIS continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio.

**Dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**, in quanto l'Agenzia regionale continua ad avvalersi del medesimo personale nell'ambito delle risorse finanziarie di cui dispone (finanziamenti, in prevalenza, regionali e statali tramite trasferimento di risorse dei Commissari delegati per le emergenze).

#### **Comma 3-quater- Mutui emilia**

Si proroga di un anno la sospensione delle rate dei mutui in essere al momento del sisma senza oneri aggiuntivi per il mutuatario prevista dall'articolo 3, comma 2-bis, del dl 4 del 2014 per i soggetti che avessero residenza o sede in edifici distrutti, inagibili o inabitabili a seguito del sisma 2012.

**La disposizione non comporta effetti finanziari negativi** in quanto ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

#### **Comma 3-quinquies - Ecoballe**

Si prevede una proroga fino al 31 luglio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'OPCM n. 3891 del 2010, secondo cui il Commissario delegato nominato ai sensi dell' art. 9, comma 6, dell'OPCM 3849 del 2010 provvede, avvalendosi della Sogesid in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei laghetti di Castel Volturno, con le disponibilità della contabilità speciale dello stesso Commissario delegato.

In particolare, in attuazione del suddetto mandato, in data 7/10/2010 il Commissario, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania hanno stipulato con Sogesid S.p.A. una Convenzione, del valore di € 39.500.000,00, per la realizzazione degli interventi oggetto della citata OPCM n. 3891 del 2010.

Le attività previste nella citata Convenzione sono state avviate e risultano in corso, mentre l'incarico commissariale è stato prorogato, da ultimo con legge del 6 febbraio 2014, n. 6, fino al 31/12/2015, cui si aggiunge l'ulteriore proroga fino al 31 luglio 2016 prevista dalla norma in esame.

Sempre a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale, gravano le spese di mantenimento della struttura commissariale.

Inoltre, si rappresenta che, in base all'art. 1, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 4021/2012, il Commissario Delegato "è autorizzato a porre in essere le iniziative di carattere solutorio in relazione alle situazioni debitorie certe liquide ed esigibili ancora pendenti, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1731, intestata al Commissario delegato.

In relazione a quanto sopra esposto, **dalla norma in esame non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **ART. 11-bis-(proroga termini in materia ambientale )**

Il **comma 1** proroga di 60 giorni il termine di cui all'art. 33, comma 10, del d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, concernente l'adozione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, da parte del commissario straordinario dopo la conclusione della conferenza di servizi o la deliberazione del Consiglio dei Ministri previste dal comma 9.

Il **comma 2** prevede che, per il Comprensorio di Bagnoli-Coroglio, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del predetto programma, o di suoi stralci, le risorse statali ricevute dal Comune di Napoli e ancora non impegnate siano da questo destinate agli interventi previsti dal programma, secondo gli indirizzi della Cabina di regia prevista dal comma 13 del medesimo art. 33.

Il **comma 3**, introduce modificazioni al comma 12 del medesimo art. 33, stabilendo un termine di 60 giorni per la trascrizione del decreto di trasferimento delle aree e degli immobili del fallimento di Bagnolifutura S.p.a. al Soggetto Attuatore Invitalia, eliminando la previsione riguardante la costituzione di una società di scopo da parte di Invitalia ed assegnando quindi direttamente a



quest'ultima gli obblighi nei confronti della curatela fallimentare conseguenti al trasferimento della proprietà degli immobili e delle aree. Di conseguenza, viene cancellata la previsione della partecipazione da parte di altri soggetti privati alla predetta società di scopo mediante conferimento di ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio Bagnoli-Coroglio. Infine, vengono più puntualmente definite le modalità di corresponsione, da parte di Invitalia ed a favore della curatela fallimentare, del valore di mercato delle aree e degli immobili già di proprietà di Bagnolifutura, e viene ribadito che restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.

**Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Infatti, il comma 2 si limita a disporre un termine per l'impegno di risorse esistenti e già destinate alle medesime finalità, sia pure con riferimento al diverso assetto delle competenze previgente al d.l. 133/2014.

In particolare, si riferisce a risorse già stanziare ed erogate al Comune di Napoli (50 milioni di euro a valere sui fondi del Ministero dell'ambiente, bilanci del 2006 e 2007, assegnati con successivi Decreti Direttoriali del 2008 e 2009 e materialmente erogati al Comune di Napoli attraverso un provvedimento del Commissario straordinario per le bonifiche e tutela delle acque in Campania del 2010). Nel bilancio del Comune di Napoli restano somme non impegnate ad oggi per € 42.085.533,03.

I commi 1 e 3 prevedono solo modifiche attuative ed ordinamentali delle vigenti disposizioni, prive di effetti negativi sulla finanza pubblica.

**ART. 12 (Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)**

La norma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese. Tale proroga è volta a favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n.103. Ne consegue che il credito d'imposta previsto dal citato art. 4 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 nell'ambito e a valere sulle dotazioni iscritte in bilancio a legislazione vigente. In particolare le risorse in questione ammontano a circa 13,3 milioni di euro e sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2016 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 13,3 milioni di euro per il 2016 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008, e successive modificazioni.

**ART. 12-bis- (Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro).**

Proroga il termine della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e morte di Aldo Moro. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, in quanto le spese di funzionamento della Commissione restano a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e del bilancio interno della Camera dei deputati.

**ART. 12-ter- (Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri). Foibe**

Proroga il termine di presentazione delle domande volte alla concessione del riconoscimento previsto dall'art.3, comma 1, della L. n.92/2004, a favore dei congiunti degli infoibati.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, in quanto ai relativi adempimenti la Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, della L. n.92/2004 provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 12-bis- (Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).**

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all' art.17 della legge n. 69/1963 e dei Consigli regionali della medesima legge, nelle more dell'approvazione della disposizione, contenuta nel disegno di legge in materia di sostegno pubblico all'editoria, che tocca la composizione e le attribuzioni dell'organo (art. 3, comma 5, lett. b dell'A.C. 3317). Poiché infatti la scadenza del Consiglio nazionale in carica è fissata al prossimo mese di maggio, l'innovazione prevista non avrebbe effetto se non a partire dal 2019. **La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato

11 6 FEB. 2016

*Handwritten mark*

